[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 005053
del - 3 DIC. 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° **73** del Reg.

Data: **15/11/2019**

OGGETTO: **Adesione** all'associazione Nazionale Città del Vino. Provvedimenti. -

L'anno **Duemiladiciannove** (2019), il giorno **Quindici** (15), del mese di **Novembre**, alle ore **13,30**, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del rag. Antonio **Marino**, nella sua qualità di **Sindaco**, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione **Straordinaria** (art. **5** Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio ***Marino***	X		Assegnati n.: **3** In Carica n.: **3** Presenti n.: **3**
Prof. Vincenzo ***Luciano***	X		Assenti n.: **0**
Sig.ra Elvira ***Martino***	X		Assenti i Signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. **97**, comma **4.a**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni **Amendola**, titolare di questa Segreteria;.

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma **1°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000. - Dalla Residenza Comunale, **15/11/2019** IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to sig. Ascanio **Marino** [Amministrativa]	**SI DA' ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione **non** è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. - Dalla Residenza Comunale,**15/11/2019**

La Giunta Municipale

VISTA la particolare vocazione agricola e vitivinicola del Comune Aquara testimoniata dalla produzione di vini e dalla tradizione enologica connessa ai valori di carattere storico e culturale, ambientale che rappresentano o possono rappresentare elementi fondamentali per lo sviluppo economico e turistico del territorio;

CONSTATATO che le finalità di promozione e valorizzazione del vino e del suo territorio, dell'enogastronomia in generale e dei servizi relativi sono strategici per le politiche economiche per la qualità della vita dei cittadini e dei turisti;

RITENUTO che l'adesione a Città del Vino, Associazione costituita a Siena nel 1987, in quanto rete di territori a forte vocazione vitivinicola, per conoscenze e competenze, sia decisiva per affrontare in modo nuovo le grandi sfide odierne, globalizzazione e competitività;

VISTO lo Statuto, il Regolamento e la Carta della Qualità dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che si **allegano** quale parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che l'adesione all'Associazione per il Comune di Aquara **non comporta** il pagamento della quota di iscrizione e **comporta**, dal **2020**, il versamento della sola quota di adesione riservata, **pari a € 600,00** e che detta spesa **sarà coperta** da **contributo** della **BCC** di **Aquara**;

PRESO ATTO altresì, che per gli anni **successivi** al primo, l'onere finanziario (quota di adesione) a **carico** di **questo Ente**, sarà **pari a € 1.069,70**, quale quota di partecipazione annuale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ex art. **49** - Decreto Legislativo n° **267**/2000, e dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile in quanto il presente **non** ha effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune di Aquara;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**/2000;

ALL' UNANIMITA dei voti **favorevoli** espressi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

- **LA PREMESSA** narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;

1. **DI ADERIRE** **"all'Associazione Nazionale Città del Vino"**, con sede in legale in **"Genzano di Roma"**, Palazzo "Sforza-Cesarini";

2. **DI APPROVARE** lo **Statuto**, la **Carta della Qualità** ed il **Regolamento** dell'Associazione richiamata, **acclusi** alla presente deliberazione quale parte integrante;

[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

Città del Vino

Associazione Nazionale Città del Vino
(Ravello, 08/05/2016)

STATUTO

Preambolo
Globalizzazione e competitività sono le grandi sfide che il mondo del vino italiano è chiamato ad affrontare con adeguati strumenti e rinnovata energia se vorrà mantenere il suo ruolo strategico sia in campo economico, sia ambientale, sociale e culturale. Imprese e territorio dovranno attrezzarsi per affrontare questo impegno promuovendo una sempre più stretta collaborazione tra di loro.
La tutela della qualità dei prodotti (vino e produzioni tipiche locali) e della qualità del territori (ambiente, paesaggio, qualità della vita), la loro valorizzazione e promozione sono i presupposti imprescindibili per ogni possibile politica di crescita e sviluppo, quindi devono essere punti fondanti dell'azione della pubblica amministrazione e delle imprese.
Con il consolidamento dei rapporti tra le imprese e i territori, supportato dal coinvolgimento diretto della società civile, è possibile programmare e realizzare tutte quelle azioni che si rendono necessarie per sostenere lo sviluppo socio economico delle terre del vino.
L'Associazione Nazionale Città del Vino, in quanto "rete" dei territori a forte vocazione vitivinicola, è parte fondamentale di questa idea di sviluppo che vede la partecipazione attiva dei Comuni Soci, delle forze economiche e sociali, delle imprese agricole e vitivinicole, del mondo produttivo delle tipicità, dell'artigianato, del commercio, della cultura e dell'accoglienza. Una "rete" che, attraverso l'Associazione, sappia consolidare il suo ruolo di interlocutore politico e istituzionale a livello locale, regionale e nazionale e che sia strumento di partecipazione e di progettazione per favorire la crescita dei territori, il loro sviluppo nel nome della sostenibilità e della solidarietà.

Art.1- Denominazione – Personalità – Sede L'Associazione nazionale Città del Vino si è costituita a Siena il 21 marzo 1987 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica il 1° giugno 2001. Ha sede legale e di rappresentanza a Genzano di Roma (RM), Palazzo Sforza Cesarini. La sede operativa è a Siena, in Strada Massetana Romana 58B, e può dotarsi di altre sedi operative, sezioni e recapiti a livello regionale, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie per raggiungere gli scopi sociali.

Art.2 – Durata La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.3 – Scopi L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori delle città del vino, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell'informazione. In particolare, l'Associazione opera per

- valorizzare e tutelare la vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni e antichi, l'architettura e le pratiche di coltivazione tradizionale, il paesaggio, i prodotti tipici locali, evitando il ricorso agli OGM;
- sensibilizzare e coinvolgere direttamente le persone alla cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio comune e bene culturale e identitario;
- promuovere la cultura del bere consapevole e moderato e di una corretta alimentazione, nonché l'etica dei consumi;
- dare un contributo sostanziale all'attuazione degli artt. 5 e 6 della "Convenzione europea del paesaggio", recepita dall'ordinamento giuridico italiano (Legge n. 14 del 9 gennaio 2006).

Promuove:
- le azioni dei comuni aderenti finalizzate all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali ed all'attuazione piena delle "autonomie" nel rispetto delle norme sul federalismo;
- le autonomie e le diversità locali, le risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane e imprenditoriali dei territori del vino;

- la sostenibilità dello sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, la creazione, l'integrazione di nuove imprese e servizi e la concertazione tra gli interessi;
- l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, del vino, dei prodotti locali e tradizionali e dei servizi, nonché le bellezze paesaggistiche, le iniziative culturali e la presenza di beni artistici e storici del territorio stesso;
- iniziative progettuali transnazionali e la cooperazione a livello europeo ed internazionale nelle tematiche d'interesse per l'associazione e gli aderenti;
- il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la valorizzazione del vino e dei prodotti tipici locali, delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori, a particolare vocazione viticola;
- l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori delle Città del Vino ed in particolare l'adozione di Piani del colore e del decoro urbano e l'uso sostenibile del patrimonio edilizio esistente verso nuove forme di ricettività diffuse;
- la cultura del vino, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione;
- la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;
- il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori;
- accordi di programma con le Amministrazioni centrali e regionali e il coordinamento delle attività nella predisposizione, gestione e monitoraggio di beni e servizi, anche attraverso l'organizzazione, la costituzione e la gestione degli acquisti, in modo singolo o tramite gruppi di acquisto;
- attività di supporto alle strutture incaricate della gestione dei progetti e monitoraggio sull'attuazione degli interventi.

Realizza:

- servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali (web marketing, piattaforme web, social networking, social network marketing, social network marketing territoriale, supporto alla pianificazione di marketing strategico, gruppi e reti);
- programmazione, promozione e coordinamento di progetti nell'ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali inerenti le materie d'interesse per gli associati;
- progetti di sviluppo a forte connotazione etica e la certificazione dei territori, il rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città del Vino attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti operativi e intercettando risorse finanziarie e fondi di solidarietà;
- la ricerca e l'attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche;
- iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà;
- manifestazioni ed iniziative, d'intesa con i Comuni soci volte ad esaltare la qualità dei vini e il valore dei territori a vocazione vitivinicola e a migliorare la comunicazione tra produttori, istituzioni, cittadini e turisti delle Città del Vino;
- attività di ricerca, studio ed aggiornamento con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio, alla tutela del paesaggio, alle energie rinnovabili, al cambiamento climatico, allo sviluppo sostenibile, alla tutela delle risorse naturali, alle nuove tecnologie dell'informazione e la programmazione di progetti comunitari di cooperazione;
- alta formazione e aggiornamento degli associati o di altri soggetti pubblici e privati nelle tematiche d'interesse per l'Associazione;
- azioni di aggiornamento della legislazione nazionale e regionale in materia di pianificazione, programmazione e valorizzazione territoriale a livello sovracomunale e di area vasta;
- azioni finalizzate al superamento del divario digitale nei territori rurali e montani attraverso la promozione dell'accesso alla banda larga e sistemi wireless, partecipando alla programmazione ed attuazione di risorse comunitarie (Leader, FAS, FESR) e nazionali (Piano Strategico per la Società dell'Informazione);

- attività di raccordo e di interazione con gli organi nazionali, le Regioni, gli enti regionali, e internazionali di promozione e coordinamento di politiche i materia di agricoltura, turismo, sviluppo territoriale, ambiente, salute.

Sostiene:

- RECEVIN la Rete Europea delle Città del Vino nata a Strasburgo nel 1998 per valorizzare a livello europeo indirizzi e politiche comuni culturali e di sviluppo economico dei Comuni Europei;
- il Centro Nazionale Vini Passiti, costituito in Fondazione nel 2001 a Montefalco (PG), per la tutela, promozione e valorizzazione delle produzioni dei vini passiti e dei loro territori;
- il Comitato Vinum Loci, nato nel 2003 e con sede a Cormòns (GO) per la tutela, promozione e valorizzazione dei vitigni antichi ed autoctoni italiani;
- l'Associazione internazionale "Iter Vitis", costituitasi nel 2007 e con sede a Sambuca di Sicilia, riconosciuta dal Consiglio d'Europa come Itinerario Culturale Europeo "Iter Vitis, les chemins de la vigne" per costruire, promuovere e divulgare il patrimonio, materiale e immateriale europeo legato alla storia della vite e del vino;
- l'Associazione Res Tipica costituita nel 2009 che riunisce le associazioni dei comuni di identità legate a produzioni tipiche italiane;
- il Museo Enologico di Arte Contemporanea di Torrecuso (BN).

L'Associazione per gli scopi sopra citati si è già dotata dei seguenti strumenti:

a) LA RIVISTA TERRE DEL VINO.
b) IL PORTALE WWW.CITTADELVINO.IT
c) IL CONCORSO ENOLOGICO "LA SELEZIONE DEL SINDACO".
d) CALICI DI STELLE.
e) L'OSSERVATORIO DEL TURISMO DEL VINO.
f) IL PALIO DELLE BOTTI
g) LA SCUOLA DI FORMAZIONE "CITTÀDELVINOLAB".

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà avere interessi e partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al proprio. In particolare l'Associazione si avvale della società di servizi CIVIN srl.

Art.4 – Marchio L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura una piazza medievale e una torre merlata con sagoma di grappolo d'uva e di calice, con la scritta "Città del Vino". L'uso del marchio è regolamentato e tutelato.

Art.5 – Soci I Soci sono Ordinari e Sostenitori, il loro numero è illimitato. Il Regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del Socio. Ogni soci ha diritto ad un voto. I Soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Art.6 – Soci Ordinari. I Soci Ordinari sono: i Comuni che danno nome ad un vino o nei quali si producono vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, o che documentino un'adeguata tradizione enologica connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale o produttivo; le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, Associazioni di Comuni nelle diverse connotazioni regionali, le Comunità Montane. Possono aderire anche i Comuni di altri Paesi dell'Unione Europea e non, purché, oltre ai requisiti previsti, abbiano rapporti di comunicazione linguistica e culturale o siano gemellati con una Città del Vino italiana, e che comunque non abbiano come riferimento un'altra Associazione nazionale di Città del Vino.

Art. 6 bis - Recevin. I soci ordinari e straordinari, senza costi aggiuntivi e fatta salva la volontà di non adesione, sono soci di diritto nelle rispettive categorie di Recevin, la Rete Europea delle Città del Vino.

Art.7 – Soci Sostenitori. I Soci sostenitori sono gli altri enti pubblici, gli enti privati o misto pubblico-privati che svolgono attività afferenti e coerenti con quelle dell'Associazione Nazionale Città del Vino, nei cui territori o ambiti territoriali si producono vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica e si valorizzi la cultura del vino e dell'accoglienza.

Art.8 – Carta della Qualità
L'Associazione Nazionale Città del Vino adotta una Carta della Qualità che introduce un principio di identificazione dei comuni sulla base di impegni e azioni volti a qualificare quel comune come "città del vino" e ne incentiva l'applicazione. Il regolamento stabilisce gli obiettivi, i requisiti, il processo e la verifica del livello raggiunto di identificazione.

Art.9 – Impegni dei Comuni
Il socio Comune, oltre all'osservanza di quanto stabilito all'art. 5, si impegna:

- a promuovere e divulgare:
  - l'utilizzo del marchio, del brand e del capitale sociale dell'Associazione;
  - l'adesione alla Selezione del Sindaco e a Calici di Stelle;
  - l'adesione alle attività formative dell'Associazione;
- ad adottare:
  - la Carta della Qualità;
  - i principi e la metodologia del Piano Regolatore delle Città del Vino;
  - l'assegnazione di una delega alle Città del Vino all'interno della struttura rappresentativa (assessore o consigliere delegato) o esterno e di un riferimento operativo del Comune (dirigente o funzionario).

Art.10 – Quote associative I Soci, Ordinari e Sostenitori, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci.
La quota di iscrizione va corrisposta una tantum e comprende anche il rimborso delle spese necessarie al sopralluogo per l'identificazione del nuovo associato.
La quota associativa annuale è composta da una parte fissa ed una variabile ed è determinata nel rispetto dei requisiti e dei criteri contenuti nel Regolamento. Il Regolamento stabilisce l'assegnazione della quota della parte fissa ai Coordinamenti regionali ed il meccanismo dei crediti in favore degli Associati sulla parte variabile.

Art.11 – Esercizio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.12 – Entrate Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei Soci Ordinari e Sostenitori;
- eventuali contributi richiesti per le iniziative dell'Associazione;
- versamenti volontari dei soci;
- contributi da enti e istituzioni pubbliche e private;
- convenzioni con enti pubblici e privati;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- cessioni di diritti d'uso (marchi, metodologie, strumenti operativi);
- rimborsi spese connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art.13 – Avanzo di esercizio. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art.14 – Organi dell'Associazione. Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) i Coordinamenti regionali ed interregionali.
c) il Consiglio Nazionale;
d) il Presidente ed i *quattro (4)* Vice Presidenti;
e) la Giunta Esecutiva;
f) il Sindaco Revisore.

Tutte le cariche, fatta eccezione per il Sindaco Revisore, sono espletate a titolo gratuito, il Regolamento interno stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi spese ammessi per lo svolgimento della carica.

Art.15 – Assemblea L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo. L'avviso di convocazione deve essere

recapitato almeno dieci giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax o e-mail, e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni socio, ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega. Le deleghe ammesse non possono essere più di tre. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.

Art.16 – Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dalla Legge. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.
L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
b) elegge e rinnova, anche parzialmente, i membri del Consiglio Nazionale;
c) nomina il Sindaco Revisore;
d) approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
e) determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
f) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera su gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio nazionale;
g) approva il programma di attività annuale e poliennale;
h) delibera l'istituzione dei coordinamenti regionali e interregionali;
i) aggiorna il libro dei Soci;
j) delibera sull'esclusione del socio.

Art.17 – Assemblea Straordinaria L'Assemblea Straordinaria è convocata dal presidente su deliberazione conforme del Consiglio Nazionale. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per Legge. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art.18 – Consiglio Nazionale Il Consiglio nazionale è composto da un minimo di 19 membri ad un massimo di 30 ed i Coordinatori Regionali ne sono componenti di diritto. Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci. Ai lavori del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti e gli Amministratori Delegati delle società di servizio controllate o partecipate dall'Associazione, il Presidente del coordinamento dell'Albo degli Ambasciatori ed il Past President. Il Consiglio dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere eletto rappresenta il Comune o l'ente di provenienza e si rapporta con il Coordinamento regionale o interregionale di riferimento. La decadenza avviene per dimissioni o quando il Comune o l'ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i *quattro (4)* Vicepresidenti *in rappresentanza delle macro regioni e in funzione di coordinamento sovra regionale*. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono attribuiti alla Giunta Esecutiva o di specifica competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle finalità del presente Statuto e degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, delibera sui seguenti argomenti:

a) la proposta di bilancio consuntivo;
b) l'approvazione del bilancio preventivo;
c) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
d) l'ammissione e la decadenza dei Soci;
e) la nomina della Commissione elettorale quale strumento propedeutico per l'elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e dei *quattro* Vice Presidenti;
f) l'elezione della Giunta esecutiva;

g) la nomina e la revoca dei membri di spettanza nei consigli di amministrazione delle società di servizi controllate e partecipate;
h) l'approvazione del bilancio preventivo delle società di servizi controllate e partecipate, compreso il bilancio di Recevin;
i) la nomina del Direttore Generale dell'Associazione, su proposta del Presidente, fissandone i compiti;
j) la nomina del Delegato regionale;
k) la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
l) la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore dell'Associazione, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede direttamente a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella successiva Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco Revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio nazionale.

Art.19 Presidente Il Presidente è di norma un Sindaco. Il Presidente del Consiglio Nazionale è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Regolamento stabilisce la procedura per l'elezione del Presidente. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva;
b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
d) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore generale;
e) vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore Generale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito da un Vice Presidente *Vicario* indicato dal Presidente stesso.
Il due Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

Art.20 – Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta dal Presidente, dai *quattro* Vice Presidenti e *da un numero variabile di membri, fissato dal Consiglio stesso, fino ad un massimo di sette (7).* Compiti e funzioni della Giunta Esecutiva sono:
a) l'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale;
b) la stipula di contratti e convenzioni, con ratifica del Consiglio Nazionale;
c) il conferimento di incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
d) la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale;
e) la gestione degli immobili di proprietà;
f) il controllo e la vigilanza sulle società di servizio controllate e partecipate;
g) i rapporti con le banche;
h) il rilascio di garanzie e fidejussioni bancarie e assicurative.
i) tutti gli altri atti che siano stati espressamente delegati dal Consiglio Nazionale.

Alle riunioni della Giunta esecutiva sono invitati il Sindaco Revisore ed il Direttore Generale.

Art.21 – Sindaco Revisore Il Sindaco Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al registro dei revisori contabili. Il Sindaco revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Sindaco Revisore predispone e trasmette al Consiglio Nazionale la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.22 – Coordinamenti regionali I Coordinamenti regionali sono il fulcro operativo dell'Associazione. I Soci, ordinari e sostenitori, di una singola regione, raggiunto il numero minimo stabilito dall'Assemblea, si costituiscono in Coordinamento regionale. L'Assemblea del Coordinamento regionale elegge il Coordinatore regionale e la Giunta, composta dal Tesoriere e da un numero variabile di membri, disciplinato dal Regolamento interno dell'Associazione. Il Coordinatore regionale è membro con diritto di voto del Consiglio Nazionale. I Coordinamenti sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria disciplinata dal Regolamento interno.

Art.23 – Coordinamenti interregionali Laddove non è costituito il Coordinamento regionale, su istanza dei Soci appartenenti a più regioni, l'Assemblea può, con propria delibera, istituire un Coordinamento interregionale, disciplinato dalle norme del precedente articolo.

Art.24 – Delegato regionale Qualora per diversi motivi non fosse possibile nei Coordinamenti regionali l'elezione del Coordinatore, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato, scegliendolo tra i propri membri, con le funzioni di commissario pro tempore.

Art.25 – Direttore Generale L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione possono essere affidate al Direttore Generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Nazionale. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta esecutiva, curandone la redazione dei verbali.

Art.26 – Comitato tecnico-scientifico Il Consiglio nazionale può nominare un Comitato tecnico-scientifico che ha lo scopo di dare pareri, promuovere e svolgere attività scientifiche all'interno di iniziative e progetti promossi dall'Associazione o su proposta dei membri stessi del Comitato tecnico-scientifico. I membri del Comitato tecnico-scientifico svolgono il proprio ruolo gratuitamente.

Art.27 – Albo d'onore. L'Albo d'onore dell'Associazione è composto dagli Ambasciatori delle Città del Vino e dagli Emeriti. L'Ambasciatore è colui che si è distinto nell'attività dell'Associazione o del proprio territorio. Emerito è una personalità del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, della scienza, dello sport che si sia particolarmente distinto promuvendo in Italia e all'estero, la ricchezza della civiltà del vino e dei territori italiani. Le proposte di nomina sono normate dal Regolamento.

Art.28 – Albo degli Amici delle Città del Vino Al fine di accrescere la conoscenza ed il radicamento dell'Associazione è istituito l'Albo degli Amici delle Città del Vino, al quale possono essere iscritti tutti coloro – persone fisiche, imprese e associazioni – che, versando una quota associativa annuale, condividano i valori e si impegnano ad operare per promuovere l'attività dell'Associazione.

Art.29 – Regolamento interno L'Assemblea ordinaria dei Soci approva un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art.30 – Liquidazione Qualora l'Associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente,
una volta effettuato il pagamento di tutte le passività sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

Art.31 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni senza fini di lucro.

Art.32 – Norma transitoria Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore entro tre mesi dalla sua approvazione. Gli Organi eletti restano in carica fino alla fine del mandato.

[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

Città del Vino
Associazione Nazionale

LA CARTA DELLA QUALITA' DELLE CITTA' DEL VINO

I dieci requisiti che fanno di una Città del Vino una Città speciale e diversa dalle altre

Nell'epoca della globalizzazione le città tendono tutte ad assomigliarsi l'una con l'altra.

L'unica possibilità per sfuggire all'omologazione è quella di specializzarsi, di assumere una propria fisionomia e di rafforzare la propria identità.

Fortunatamente il vino non è un prodotto come un altro; il vino è un prodotto fortemente identitario; il vino è un prodotto che marca il territorio e che viene marcato dal territorio: perché il vino è un prodotto vivo; perché il vino è un prodotto che nasce dalla terra e la terra è diversa da città a città; perché il vino affonda le proprie radici nella storia, nella tradizione e nella cultura; perché il vino si fa in ogni città in maniera diversa, con uve diverse, con tecniche diverse, con caratteristiche diverse.

E allora le Città del Vino sono si accomunate dal prodotto vino, ma sono diverse l'una dall'altra, perché diverso è il contesto paesaggistico, perché diverso è il clima, perché diversi sono i vitigni che si impiantano, perché diversi sono i sistemi di allevamento della vite, perché diverse sono le tecniche di vinificazione e di invecchiamento, perché diversi sono gli accostamenti e gli abbinamenti dei vini con i cibi.

Pur nella loro diversità, tuttavia, le Città del Vino necessitano di un nucleo di requisiti comuni.

Se vogliono veramente distinguersi dalle altre città, le Città del Vino devono assumere degli impegni comuni e declinarli, ognuna, rispettando la realtà, la storia e la tradizione di ciascuna città.

Di seguito si indicano sinteticamente quelli che , secondo noi, dovrebbero essere gli impegni irrinunciabili e gli standard minimi di ogni Città del Vino.

Impegni che, ove assunti ed attuati, qualificheranno quella città come una vera città del vino, come una città del vino che è tale non solo e non tanto perché tale si definisce, ma perché è riuscita e riesce a dare sostanza a questa definizione e perché è riuscita e riesce ad orientare in direzione del vino, della sua valorizzazione e della promozione della sua cultura, tutto il tessuto economico e produttivo della città e del territorio.

1 – Tutelare il paesaggio del vino

Il paesaggio agrario si è formato in secoli di lavoro attraverso modificazioni e stratificazioni successive; questo paesaggio ha una sua fisionomia, una propria caratteristica ed una sua armonia; compito della Città del Vino è quello di salvaguardare questo paesaggio, tutelando i terreni adibiti a vigne e quelli che in futuro potranno essere adibiti a tale funzione; compito della Città del Vino è quello di fare in modo che i nuovi vigneti che si realizzeranno in sostituzione di quelli vecchi vengano realizzati seguendo l'andamento e l'orografia del territorio; compito della Città del Vino è quello, mediante i propri strumenti urbanistici, di fare in modo che lo sviluppo urbano o quello legato alle attività produttive avvenga senza sottrarre terreno ai vigneti e senza impegnare terreno adatto, in futuro, all'impianto di vigneti; compito della Città del Vino è quello di mettere in

grado le aziende vitivinicole di dotarsi delle infrastrutture necessarie allo sviluppo della propria attività con interventi coerenti con il paesaggio e con la tradizione delle strutture agricole della zona;

2 – Semplificare le procedure amministrative per le imprese del settore del vino

A differenza di quello che viene affermato dal governo, dalle regioni, dalle province e dai comuni, il carico della burocrazia anziché diminuire, negli ultimi anni è notevolmente aumentato; ciò costituisce un problema per tutti, ma sicuramente costituisce un problema enorme per le imprese che operano nel campo della vitivinicoltura, in quanto esse sono spesso imprese piccole, a conduzione familiare e non dotate di risorse umane e finanziarie atte a far fronte alla mole sempre più imponente di documenti che la pubblica amministrazione richiede; compito della Città del Vino è quello di semplificare la vita alle aziende vitivinicole e di fare in modo che le loro esigenze in fatto di adeguamento delle strutture alle normative igienico sanitarie piuttosto che a quelle agrituristiche vengano affrontate e risolte con il minimo aggravio per le aziende medesime e che, ove l'azienda necessiti di ampliamenti sia della parte produttiva sia della parte abitativa, ciò possa avvenire in tempi congrui con la vita e con l'economia della azienda medesima e non, come spesso purtroppo accade, in tempi "biblici".

3 – Rendere evidente la percezione del vino

Chi visita un territorio del vino deve avere chiara la percezione di trovarsi in una zona che produce vino e nella quale si consuma vino e ciò sarà evidente in quanto il visitatore già dalla strada vedrà i vigneti; ma, oltre ai vigneti, il visitatore dovrà percepire, attraverso una adeguata segnaletica ed una adeguata cartellonistica, che quella che sta percorrendo è una "strada del vino", che su quella strada si trovano le aziende che producono il vino, le vendite dirette, le enoteche, i musei del vino e del territorio, i ristoranti, gli agriturismi e tutte le attività in qualche modo legate all'economia ed alla cultura del vino.

4 – Rendere fruibile a tutti la cultura ed i territori del vino

La cultura del vino si esprime nella maniera di fare il vino, nella evoluzione della capacità di produrre in maniera moderna e corretta vini ancorati alla tradizione ma si esprime anche mediante la valorizzazione della memoria del vino e del proprio territorio di produzione; compito della Città del Vino è quello di promuovere e di incentivare la nascita di musei del vino e della cultura materiale e contadina della zona, mediante la costituzione di raccolte pubbliche e private di strumenti, tecniche, pratiche, tradizioni legate alla coltivazione della vigna, dell'organizzazione e della gestione della cantina oltre che di tutte le fonti orali e scritte in qualche modo connesse con il vino e con la sua fruizione.

Promuovere la ricerca della massima qualità dell'accessibilità del territorio, rivolta ad un'utenza globale con azioni di educazione rivolte ai produttori ed a tutti gli operatori economici e turistici affinché l'interconnessione fra attività umane e l'ambiente, garantisca l'inclusione delle persone con disabilità. La conoscenza della cultura del vino, la vista di un paesaggio vitivinicolo di qualità, la percezione attraverso il gusto, l'olfatto e l'esperienza emozionale che ne deriva deve essere fruibile a tutti.

5 – La strada del vino

La Strada del Vino è il tessuto connettivo delle aziende vitivinicole con le altre aziende che operano sul territorio nel campo della ristorazione, del commercio e della ospitalità turistica ed agrituristica; la Strada del Vino , anche con le sue "porte" di ingresso e di uscita, è inoltre il tratto distintivo del territorio del vino, che distingue un territorio del vino da un territorio qualsiasi; compito della Città del Vino è quello di promuovere, laddove

ancora non esista o di rafforzare laddove esiste, la Strada del Vino quale strumento di promozione e di valorizzazione del territorio e, al tempo stesso, quale collante all'interno di quel determinato territorio.

6 – L'enoteca del territorio

Chi visita una Cdv deve poter trovare uno o più punti, pubblici o privati, all'interno dei quali si concentri e si metta in mostra tutta la produzione enologica del territorio; compito della Città del Vino è pertanto quello di promuovere, tra le mura cittadine, la realizzazione, in accordo con i produttori, di enoteche che presentino tutti i vini che si producono su quel determinato territorio, in modo che il visitatore possa orientarsi e documentarsi e possa scegliere tra le etichette e tra le annate.

7 – Il vino nella ristorazione

Nei ristoranti e nelle osterie della Città del Vino i vini del territorio devono avere un posto di primo piano; le carte dei vini devono contenerne una ampia rappresentativa; i menù devono prevedere i piatti della tradizione e del territorio ed i ristoratori dovranno curare con attenzione l'abbinamento dei piatti con i vini del territorio.

8 – Vino e ambiente

Nelle Città del Vino la produzione del vino deve essere realizzata seguendo principi, tecniche e pratiche colturali e di cantina rispettose dell'ambiente e della salute; compito della Città del Vino è quello di proporre e di promuovere presso i produttori percorsi di sostenibilità in tutte le fasi che vanno dall'impianto del vigneto ed alla sua cura fino alla gestione del processo di fermentazione e di invecchiamento dei vini.

9 – Vino e creatività

Da sempre il vino ha ispirato poeti, scrittori, pittori e scultori; compito della Città del Vino è quello di sollecitare costantemente l'espressione artistica attorno al vino ed alla cultura del vino mediante la proposizione di premi, di rassegne artistiche, di appuntamenti, di mostre e di iniziative musicali e teatrali orientate al mondo del vino ed al mondo rurale in genere, che richiamino l'attenzione e l'impegno a cimentarsi da parte degli artisti e del mondo culturale in senso lato

10- Il calendario del vino

Così come la vitivinicoltura ha il proprio calendario scandito dalle fasi di lavoro nel vigneto ed in cantina, così ogni Città del Vino avrà cura di predisporre un calendario annuale di appuntamenti per la promozione, la valorizzazione del vino della zona e/o di particolari sottozone, di approfondimento della conoscenza dei prodotti anche in abbinamento alla cucina del territorio, nonché di vera e propria commercializzazione del vino in loco.

[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

Città del Vino

Associazione Nazionale Città del Vino
(Assemblea del 21/10/2018 – Usini)

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – Finalità, approvazione e modifica del presente Regolamento
Il presente Regolamento ha la finalità di favorire l'attuazione dei contenuti dello Statuto dell'Associazione Nazionale delle Città del Vino e di assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione. È approvato e modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 2 – Sede Operativa
La sede operativa dell'Associazione è ubicata a Siena, in via Massetana Romana 58B;

ARTICOLO 3 – Uso del marchio
Il marchio è registrato.
Ogni Socio si impegna ad usarlo in accostamento al proprio nome al fine di darne massima diffusione (dalla carta intestata alle iniziative e agli eventi che il socio organizza sui temi afferenti lo scopo dell'Associazione). La preventiva autorizzazione all'uso del marchio è necessaria solo quando lo stesso è abbinato ad iniziative di natura commerciale.
Il Presidente concede e revoca ai soci il diritto all'utilizzo del marchio per fini diversi da quelli istituzionali.
Su richiesta il marchio potrà essere concesso anche ad altri enti o imprese. L'utilizzo del marchio in questo caso viene deliberato dalla Giunta Esecutiva e regolamentato con apposito contratto.
I Coordinamenti regionali controllano e verificano la corretta utilizzazione del marchio.

ARTICOLO 4 - Ammissione dei Soci
L'adesione è deliberata dall'organo competente del socio che nel medesimo atto fa proprio lo Statuto, la Carta della Qualità e il Regolamento dell'Associazione.
I Coordinamenti regionali curano il procedimento di ammissione dei soci sia ordinari che sostenitori sottoponendo al Consiglio Nazionale l'elenco delle richieste dei nuovi soci. I Comuni aderiscono con atto formale entro e non oltre 90 gg. dal parere positivo del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 5 – Soci Ordinari
I Soci Ordinari sono i Comuni, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Associazioni di Comuni nelle diverse connotazioni regionali e le Comunità Montane.
I Comuni possono aderire anche attraverso le Unioni di Comuni, le Associazioni di Comuni nelle diverse connotazioni regionali, le Comunità Montane di cui fanno parte e possono continuare ad essere elencati tra i Soci con il proprio nome e/o con quello eventuale dell'Unione dei Comuni, dell'Associazione dei Comuni o della Comunità montana.

ARTICOLO 6 – Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori sono le Camere di Commercio, le Pro Loco, i Consorzi di Tutela Vini, le Strade del Vino e dei Sapori, i Consorzi Turistici, gli Enti Parco, i Patti Territoriali, i GAL (Gruppi di Azione Locale), i GAC (Gruppi di Azione Costiera), i Distretti Rurali e Turistici, i STL (Sistemi Turistici Locali), i Poli di Innovazione, le IPA (Intesa Programmatica d'Area), le ATL e le Associazioni con finalità promozionali enoturistiche o altri soggetti che svolgono attività afferenti e coerenti con quelle dell'Associazione Nazionale Città del Vino.
L'adesione di questi soggetti all'Associazione non è sostitutiva di quella dei Comuni.
Non possono essere soci sostenitori le singole imprese.

ARTICOLO 6 bis - Recevin

Ciascun socio dell'Associazione è anche socio di Recevin con diritto di voto nelle assemblee. L'adesione dovrà essere confermata, vale la formula del silenzio assenso. La partecipazione per i soci è gratuita, gli eventuali costi di struttura e di organizzazione saranno sostenuti con il bilancio ordinario dell'Associazione attraverso esborsi in denaro o come compartecipazione ai costi delle varie attività. Il Budget di Recevin è di competenza del Consiglio nazionale. Ciascun socio si impegna a promuovere gli scopi e le attività della Rete Europea.

Il Presidente dell'associazione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione di Recevin, gli altri membri di spettanza sono nominati dal Consiglio Nazionale con ratifica nella prima assemblea ordinaria utile. Le cariche sono a titolo gratuito, l'Associazione agevola la partecipazione agli organismi dirigenti di Recevin."

ARTICOLO 7 – Carta della Qualità

La Carta della Qualità ha l'obiettivo di incrementare la riconoscibilità e le capacità distintive delle Città del Vino, attraverso un modello di identificazione che sia di guida per i processi di miglioramento, di valorizzazione e di tutela delle eccellenze produttive e della qualità della vita e dei territori.
La Carta della Qualità contiene gli impegni irrinunciabili e gli standard minimi che ogni Città del Vino deve rispettare, fornisce indicazioni sulle tematiche prioritarie da presidiare e rappresenta il punto di riferimento per la definizione delle politiche di miglioramento, valorizzazione e tutela del sistema produttivo e della qualità della vita nelle Città del Vino.
A partire dalla Carta della Qualità vengono individuati i criteri di valutazione secondo i quali procedere all'identificazione delle Città del Vino ed il loro posizionamento nella piramide della qualità.
I criteri di valutazione, il modello di identificazione, i requisiti e il processo per la definizione della piramide della qualità e per il posizionamento dei soci saranno oggetto di un atto specifico del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 8 – Impegni dei Soci

Oltre all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli Organi sociali, i Soci si impegnano in particolare:
i Comuni:

- a recepire nello Statuto Comunale come valori fondamentali la vitivinicoltura di qualità, il paesaggio e l'ambiente, le produzioni tipiche, la cultura dell'ospitalità, la qualità della vita;
- ad aderire alla Selezione del Sindaco ed a Calici di Stelle;
- ad adottare la Carta della Qualità;
- a introdurre nell'ambito della propria pianificazione e gestione territoriale i principi della metodologia del Piano Regolatore delle Città del Vino e della certificazione ambientale;
- ad adottare l'assegnazione di una delega alle Città del Vino all'interno della struttura rappresentativa (assessore o consigliere delegato) o esterno e di un riferimento operativo del Comune (dirigente o funzionario);

e tutti:

- a promuovere ed aderire alle attività formative dell'Associazione (CittadelVino Lab);
- a contrastare e disincentivare l'introduzione di materiale geneticamente modificato in agricoltura;
- a favorire la produzione di prodotti tipici locali e artigianali;
- a favorire l'inserimento nei programmi scolastici di competenza corsi di educazione al gusto tutelando i diritti degli alunni ad una corretta alimentazione ed alla conoscenza delle tradizioni locali;
- a introdurre e sostenere il risparmio e l'efficienza energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con il proprio territorio e l'ambiente;

I Soci, nell'ambito delle proprie attività si impegnano a dare priorità ai servizi offerti dalle società di servizio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 bis Rappresentanza e deleghe

Il rapporto e la comunicazione reciproche tra l'Associato e l'Associazione è un cardine fondamentale della vita associativa per capire e valutare le aspettative e la capacità di risposta. Il Sindaco dei Comuni soci e i Presidenti degli altri enti associati sono i referenti dell'Associazione e hanno la rappresentanza attiva dei propri enti di riferimento, in alternativa possono nominare con l'istituto della delega propri rappresentanti permanenti seguendo queste modalità:

- nel caso si tratti di amministratori in carica (assessori e consiglieri, membri di consigli di amministrazione o soci di un'associazione) è sufficiente una semplice delega del Sindaco o del Presidente in carica;

- se la persona è esterna all'Amministrazione sono necessari, secondo il Testo Unico degli Enti Locali (art.42 2 50 del Dlgs n.267 del 18.08.2000), una delibera del Consiglio Comunale (Provinciale) che autorizzi il Sindaco o il Presidente a nominare con decreto *ad hoc* la persona "referente di Città del Vino". Tale procedura può essere semplificata in base alle norme previste nei relativi Statuti dei Comuni e delle Province;

- Per gli altri Enti e Associazioni vale, sempre per nominare una persona esterna, una delega del Presidente legale rappresentante.

ARTICOLO 9 – Quote

I Soci, Ordinari e Sostenitori, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote, di iscrizione ed annuale, sono determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale.

La quota di iscrizione va corrisposta una tantum. Per quanto concerne quella relativa ai Comuni ed alle loro Unioni la stessa comprende anche il rimborso delle spese necessarie al sopralluogo per l'identificazione del nuovo associato.

La quota associativa annuale per i Comuni e le loro diverse forme associative è composta da una parte fissa, pari al 70%, ed una variabile, pari al 30%. La stessa è determinata nel rispetto dei requisiti e dei criteri specificati nell'articolo seguente.

ARTICOLO 10 – Determinazione delle quote annuali dei Soci Ordinari

La quota annuale per i Comuni e le loro diverse forme associative varia a seconda del numero di abitanti. Sono distinte sette fasce:

- Comuni con meno di 500 abitanti;
- Comuni tra 501 e 1.000 abitanti;
- Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti;
- Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- Comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- Comuni con oltre i 20.000;

Per le varie forme associative dei comuni vale il principio della somma delle singole quote dei Comuni aderenti a Città del Vino secondo le fasce sopra descritte.

Per le Unioni dei Comuni vale il meccanismo incentivante così strutturato: a) uno sconto del 10% sulla quota ordinaria per due anni per l'iscrizione di Unioni formate da Comuni già associati; b) sconto del 30% sulla quota ordinaria per due anni per iscrizioni delle Unioni formate anche da Comuni non associati.

ARTICOLO 11 – Determinazione delle quote annuali dei Soci Sostenitori

La quota annuale per i Soci Sostenitori è composta solo dalla quota fissa.

ARTICOLO 12 – Suddivisione della parte fissa della quota di adesione

La parte fissa della quota di adesione è ripartita tra il Coordinamento nazionale e quello regionale di riferimento in misura tale da garantire la copertura dei costi della struttura centrale. La percentuale di ripartizione è oggetto di deliberazione del Consiglio Nazionale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 13 – Crediti a favore dei Soci

Sulla parte variabile delle quote di adesione è previsto il riconoscimento di crediti in favore dei soci in funzione della loro partecipazione alle attività ed ai progetti dell'Associazione. In particolare, i soci che supportano finanziariamente i progetti dell'Associazione o che acquistano servizi dalle società controllate dall'Associazione possono beneficiare di un credito, non superiore alla parte variabile della quota annuale, da scontare solo ed esclusivamente all'atto del pagamento della quota dell'anno successivo a quello dell'acquisto. Tale credito è proporzionale al valore dei servizi acquistati e la percentuale applicata è determinata dal Consiglio Nazionale, nella prima seduta annuale, e non potrà essere inferiore al 25% del valore degli acquisti.

ARTICOLO 14 - Recesso del Socio

Il recesso del Socio è ammesso.

La relativa dichiarazione deve essere notificata all'Associazione entro il termine perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 agosto) ed avrà efficacia a far data dall'esercizio immediatamente successivo.

In conseguenza di quanto sopra, i Soci che intendono recedere sono comunque obbligati al versamento della quota annuale in corso.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione di recesso venga notificata all'Associazione successivamente alla chiusura di ogni esercizio (dopo il 31 Agosto), il Socio dovrà provvedere al pagamento della quota annuale in corso e della quota relativa all'esercizio immediatamente successivo. Il recesso avrà quindi efficacia a decorrere dal secondo anno successivo alla disdetta.

Il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo competente che ha deliberato precedentemente sulla adesione, salvo non siano avvenute modifiche statutarie in merito.

ARTICOLO 14BIS - Modalità di notifica della Delibera di Reçesso
Ad integrazione di quanto specificato nel sopra menzionato art. 14 - Recesso del Socio - si precisa che l'Ente che ha deliberato il recesso deve notificare la Deliberazione mediante l'invio di copia della Delibera stessa debitamente sottoscritta e protocollata alla sede operativa della Associazione Nazionale Città Del Vino, 53100 Siena, Via Massetana 58/B, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo fax allo 0577 352584 o tramite PEC al seguente indirizzo segreteria@pec.cittadelvino.com entro il termine perentorio del 31 Agosto.

ARTICOLO 15 - Esclusione del Socio
L'esclusione dall'Associazione avviene quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione o abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento o delle deliberazioni degli Organi sociali.
È condizione dell'esclusione il mancato pagamento della quota annuale di funzionamento per tre anni consecutivi. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea su parere del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 15 bis
L'iter di esclusione è il seguente: ogni anno, l'Assemblea dei Soci nella Convention di Primavera delibera l'elenco dei Comuni e degli altri enti soggetti alla procedura. I Soci interessati vengono contattati per verificare le reali intenzioni con proposte per tornare in *bonis*, se i tentativi non sono efficaci, nell'Assemblea della Convention d'Autunno viene deliberata l'esclusione definitiva e il recupero del credito per via giudiziale.

ARTICOLO 16 - Rimborso della quota
Nei casi di recesso o di esclusione del Socio non sarà riconosciuto alcun rimborso.

ARTICOLO 17 – Sospensione della quota
La Giunta Esecutiva potrà, su richiesta del Socio e parere del Coordinatore regionale, per particolari motivi come il commissariamento dell'ente e/o in presenza di difficoltà economiche gravi, potrà sospendere il pagamento della quota annuale definendo le modalità della compensazione.

ARTICOLO 18 – Rimborsi spese per gli Organi dell'Associazione
Non sono previste indennità di cariche, gettoni di presenza e/o qualsivoglia altro emolumento per lo svolgimento delle cariche per i componenti degli organi dell'Associazione.
Il presente articolo si applica ai seguenti organi dell'Associazione:

- Presidente e Vice presidente dell'Associazione;
- Componenti del Consiglio Nazionale;
- Componenti della Giunta Esecutiva;
- Presidente del coordinamento degli Ambasciatori.

È previsto il riconoscimento delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi dell'Associazione e/o a manifestazioni e incontri che si ritengano utili e interessanti, considerato lo scopo e l'oggetto dell'Associazione.
Il diritto all'ottenimento del rimborso spese sorge solo in presenza di apposita preventiva convocazione, delega e/o autorizzazione a partecipare agli incontri.
Con una procedura interna, approvata dalla Giunta Esecutiva, verranno definiti nel dettaglio gli importi, le modalità operative, amministrative e finanziarie per l'erogazione dei rimborsi spese e delle indennità.

ARTICOLO 19 – Composizione del Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale è composto da 30 membri di cui 19 coordinatori regionali componenti di diritto e 11 membri tra cui il Presidente, 4 in rappresentanza del Nord dell'Italia, 3 del Centro, 3 del Sud e 1 delle Isole. Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci.
Al Consiglio Nazionale è invitato permanentemente il rappresentante dei Soci degli altri Paesi della Comunità Europea ai sensi dell'art.6 dello Statuto.
Il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile dell'anno di scadenza degli organismi provvederà alla nomina di un'apposita Commissione composta da tre membri che provvederà alla composizione della lista dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea . I Soci potranno proporre candidature.
In caso di decadenza di uno o più consiglieri il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con apposita deliberazione.

Non potrà essere membro del Consiglio Nazionale un rappresentante di un Comune o di altro Ente non in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 20 – Elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti all'Assemblea elettiva.

Il Presidente è di norma un Sindaco o, comunque, un amministratore munito di specifica delega deliberata con atto di Giunta comunale.

Il Presidente viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 19 dello Statuto .

La ripartizione delle macro aree Nord, Centro, Sud e Isole è quella prevista per le elezioni europee: (Nord) Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna; (Centro) Toscana, Marche, Umbria, Lazio; (Sud) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; (Isole) Sicilia e Sardegna.

ARTICOLO 21 – Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, nominata e composta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e rappresentativa delle 4 macroaree, è l'organo esecutivo dell'Associazione. Nello specifico rientrano tra i compiti e le funzioni della Giunta:

a) l'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale;
b) la stipula di contratti e convenzioni, con ratifica del Consiglio Nazionale;
c) il conferimento di incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
d) la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale;
e) la gestione degli immobili di proprietà;
f) il controllo e la vigilanza sulle società di servizio controllate e partecipate;
g) la gestione dei rapporti con le banche;
h) il rilascio di garanzie e fidejussioni bancarie e assicurative;
i) la delibera e la regolamentazione della concessione dell'uso del marchio ad enti e imprese;
j) l'assegnazione di deleghe specifiche agli Ambasciatori;
k) la disciplina dell'Albo degli Amici;
l) tutti gli altri atti che siano stati espressamente delegati dal Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sono presenti almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche in videoconferenza ed utilizzando tutte le tecnologie della comunicazione che consentano ai membri di partecipare in maniera effettiva e di contribuire alla discussione in simultanea. Il voto può essere espresso anche via email.

ARTICOLO 22 - Coordinamento regionale

Il Coordinamento Regionale è l'assemblea dei Soci aderenti della Regione di riferimento e rappresenta la principale articolazione territoriale dell'Associazione. Esso elegge, in funzione del numero di associati e della specifica realtà territoriale, la Giunta composta dal Coordinatore, dal Tesoriere e da un numero variabile di componenti deciso autonomamente. Il Coordinatore è membro del Consiglio Nazionale e può essere affiancato da un Vice Coordinatore che può essere delegato anche al Consiglio Nazionale. Il Coordinatore, il Tesoriere e la Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per le cariche del Coordinamento, non sussistono vincoli legati allo status di amministratore, salvo la delega di un Comune socio.

La sede del Coordinamento regionale è stabilita nel Comune di riferimento del Coordinatore regionale o in altra sede a ciò destinata.

Il Coordinamento regionale potrà avvalersi di collaborazioni nei limiti delle disponibilità del fondo regionale ed in coerenza con il programma delle attività.

Il Coordinamento gestisce il fondo regionale e svolge le seguenti funzioni:

a) attuare i principi della Carta della Qualità dei Comuni Città del Vino;
b) organizzare l'attività dei Soci, favorendone la partecipazione alle iniziative sociali;
c) favorire i rapporti tra gli associati facenti parte del Coordinamento e tra i diversi Coordinamenti;
d) garantire l'attuazione dei programmi dell'Associazione, anche avvalendosi della struttura e del personale dell'Associazione stessa;
e) stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni locali e con gli organismi culturali ed economici del territorio;
f) animare il proprio territorio ed informare circa i programmi dell'Associazione;
g) favorire l'adesione di nuovi soci all'Associazione Nazionale curando direttamente il procedimento di ammissione;
h) assumere iniziative proprie, in coerenza con gli scopi statutari ed i programmi dell'Associazione;
i) vigilare e verificare sul regolare versamento delle quote associative;
j) gestire attraverso la Giunta del Coordinamento il fondo regionale e gli eventuali contributi pubblici e privati;

k) rendicontare al Consiglio Nazionale a fine anno sull'attività svolta;
l) controllare e verificare la corretta utilizzazione del marchio.

Gli Ambasciatori e gli Emeriti partecipano attivamente alle attività istituzionali ed esterne del Coordinamento.
Non potrà essere membro della Giunta del Coordinamento un rappresentante di un Comune o di altro Ente non in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 23 - Fondo regionale

Il fondo regionale è costituito dalla parte della quota fissa determinata annualmente dal Consiglio Nazionale e calcolata sulla base delle quote effettivamente incassate.
L'Associazione provvederà attraverso un sistema bancario online ad erogare la quota parte spettante ai Coordinamenti, rendendo disponibili le somme spettanti. La gestione della tesoreria del Coordinamento è affidata al Coordinatore ed al Tesoriere, mediante delega del Coordinamento Regionale. Tutte le operazioni di gestione che hanno effetti finanziari devono essere tracciate, dal punto di vista documentale, ed accessibili e controllabili dall'amministrazione centrale. Il Coordinatore ed il Tesoriere si impegnano a rispettare le direttive dell'amministrazione ed a gestire in maniera ordinata, trasparente e con gli adeguati supporti informativi la tesoreria del Coordinamento.
Il Coordinamento Regionale può richiedere quote aggiuntive ai soci per il finanziamento delle attività e delle iniziative ricadenti sul territorio.

ARTICOLO 24 - Compiti del Coordinamento

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Coordinatore regionale presenta al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo contenente il programma generale delle attività e le previsioni di spesa.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Coordinatore regionale dovrà inviare al Consiglio Nazionale un rapporto, a consuntivo, dell'attività e delle spese sostenute nell'anno precedente.

ARTICOLO 25 – Struttura operativa e personale

L'operatività tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile, il personale dell'Associazione è sotto la responsabilità del Direttore generale che potrà decidere su atti urgenti e cogenti salvo poi la ratifica negli organi competenti. Essa è articolata nei seguenti Uffici: la Direzione, la Segreteria nazionale, le Relazioni nazionali e internazionali e l'Amministrazione.
Le attività verranno svolte attraverso personale dipendente, rapporti di collaborazione e consulenza o convenzioni con CiVin Srl.

ARTICOLO 26 – Albo d'onore

Gli Ambasciatori delle Città del Vino e gli Emeriti, sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente del Coordinamento degli Ambasciatori ai sensi dell'art.27 dello Statuto, possono essere eletti nel Coordinamento regionale e forniti di deleghe specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Ambasciatori e gli Emeriti, nell'ambito delle loro rispettive competenze, possono:

- curare l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- proporre e gestire progetti specifici in nome e per conto dell'Associazione, con particolare attenzione per le iniziative culturali, sociali e di solidarietà;
- rappresentare l'Associazione in occasioni ufficiali;
- stabilire e curare relazioni con soggetti pubblici e privati interessati alle attività ed agli scopi dell'Associazione.

Le attività e le iniziative degli Ambasciatori e degli Emeriti devono essere coordinate e gestite d'intesa con i Coordinatori regionali di riferimento e devono essere coerenti con gli indirizzi dell'Associazione.
La Giunta Esecutiva, nell'atto di delega, determina durata, contenuto, limiti, finalità e modalità di coordinamento con gli altri organi dell'Associazione degli incarichi affidati.

ARTICOLO 26 bis – Ambasciatore delle Città del Vino

Gli Ambasciatori e gli Emeriti hanno la facoltà di intervenire in sede di assemblea dei soci per apportare il loro contributo alla discussione e perseguire gli scopi dell'Associazione.
Gli Ambasciatori possono altresì ricevere dai sindaci e dagli enti territoriali di appartenenza la delega al voto in sede di assemblea, potendo anche, in detta qualità, intervenire nel merito delle questioni trattate.
La carica di ambasciatore, essendo onorifica, può essere dichiarata decaduta solo per indegnità, con esplicita motivazione, dal Consiglio Nazionale dell'Associazione.
La stessa carica onorifica non è rinunciabile se non per gravi motivi accertati dall'assemblea degli ambasciatori e recepita dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 26 ter – Il Presidente degli Ambasciatori
Il Presidente degli ambasciatori ed il coordinamento nazionale degli ambasciatori vengono eletti dall'assemblea degli Ambasciatori. La predetta elezione del Presidente e del coordinamento nazionale viene recepita dall'Assemblea Nazionale dei soci.

ARTICOLO 27 - Albo degli Amici delle Città del Vino
All'Albo degli Amici delle Città del Vino possono essere iscritti tutti i cittadini, italiani e stranieri, le aziende e le associazioni che ne facciano richiesta scritta e paghino la quota stabilita dal Consiglio Nazionale.
L'istituzione dell'Albo degli Amici ha l'obiettivo di accrescere la conoscenza, la diffusione ed il radicamento dell'Associazione nel territorio. Gli Amici delle Città del Vino condividono i valori e gli scopi dell'Associazione e si impegnano ad operare per promuoverne le attività e le iniziative.
Essi ricevono una copia della Guida annuale e la rivista Terre del Vino.
La Giunta Esecutiva potrà disciplinare iniziative specifiche rivolte agli Amici e definire le modalità di coinvolgimento e coordinamento con le attività dell'Associazione. I Coordinamenti regionali possono introdurre dei principi organizzativi dell'Albo a livello territoriale.

ARTICOLO 28 – Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato tecnico-scientifico ha lo scopo di dare pareri, promuovere e svolgere attività scientifiche all'interno di iniziative e progetti promossi dall'Associazione o su proposta dei membri stessi del Comitato tecnico-scientifico. Esso facilita le relazioni e la comunicazione tra i soci, gli organismi di ricerca e gli organi dell'Associazione.
Con l'atto istitutivo del Comitato tecnico-scientifico il Consiglio Nazionale ne disciplina, con apposito regolamento, anche le regole di funzionamento, le modalità di gestione, i requisiti per la nomina dei componenti ed i poteri.
L'Associazione potrà avvalersi del Comitato di Città del Vino LAB.

ARTICOLO 29 – Norma transitoria
A esclusione di quanto previsto negli art. 3, 7, 12, 13, 15 e 23 secondo comma il Regolamento è immediatamente eseguibile.
La cessione del marchio verrà regolato, secondo quanto previsto all'art. 3, anche per gli usi eventualmente concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

3. DI IMPEGNARSI a promuovere e realizzare le finalità di cui al dettato dell'**art. 3** - dello **Statuto** dell`Associazione Nazionale Città del Vino;

4. DI DARE ATTO che, l'onere scaturente dalla presente adesione **ammonta** ad **€ 600,00**, che detta spesa sarà **coperta** da **contributo** della **"BCC di Aquara"** ed avrà **decorrenza dall'anno 2020**;
5. DI TRASMETTERE la presente in elenco ai sig.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. **125** - del TUEL 18 agosto 2000, n° **267**;

6. DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art. **134**, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**, con separata votazione ad esito favorevole unanime;
****

[DATA PUBBLICAZIONE: 03/12/2019 N.REG.295]

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Rag. Antonio **Marino**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

L'ASSESSORE
F.to Prof. Vincenzo **Luciano**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. **124** - del T. U. E. L. n° **267** / 2000, **VIENE** affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 3 DIC. 2019 ;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. **134**, comma **4°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 005053, in data - 3 DIC. 2019, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. **125**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000;

Dalla Residenza Comunale, - 3 DIC. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, - 3 DIC. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni **Amendola**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 3 DIC. 2019, come prescritto dall'art. **124**, comma **1°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. **134**, comma **3°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**